

DETERMINAZIONE N. 16 del 30 GEN. 2020

**Oggetto:** Direzione provinciale Biella. Annullamento della decisione assunta dalla Commissione del Comitato Provinciale di Biella in merito al ricorso presentato dalla Sig.ra [REDACTED] in materia di indennità di malattia.

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**(ex D.I. 14/3/2019)**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione ... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto."*;

**Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato Decreto Legge 4/2019;

**Visto** il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato,

per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Vista** la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico "... *proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*";

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

**Visto** il ricorso amministrativo n. AMM/PSR/2019/81912 del 1/10/2019 presentato dalla signora [REDACTED] volto a chiedere l'annullamento del provvedimento prot. n. 68969972828-1 del 21.8.2019 emesso dalla Direzione provinciale di Biella;

**Vista** la decisione del Comitato Provinciale di Biella adottata con delibera n.190605 del 31/10/2019, di accoglimento del suddetto ricorso;

**Visto** l'articolo 46, comma 9 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce che "*Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva*";

**Rilevato** che il Direttore provinciale di Biella ha tempestivamente adottato - in data 4/11/2019 - il provvedimento di sospensione della esecuzione della suddetta decisione avendo rilevato profili di illegittimità;

**Preso atto** dell'imminente scadenza del previsto termine per la sottoposizione del suddetto provvedimento di sospensione al Comitato amministratore per la gestione delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti;

**Rilevata** l'intervenuta scadenza del mandato del suddetto Comitato amministratore per il quale non si è ancora perfezionato il processo di ricostituzione;

**Vista** la nota del 16 ottobre 2015 prot. 15451 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - in risposta a un quesito formulato dall'INPS con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame - ha chiarito come, nell'ottica di ovviare con tempestività a

situazioni di danno per l'Istituto, possa ritenersi ammissibile che il Presidente, anche a seguito della devoluzione al medesimo delle competenze già attribuite al Consiglio di Amministrazione per effetto del citato art. 7 del D.L. 78/2010, assuma decisioni che definiscano il procedimento dei ricorsi amministrativi rientranti nella sfera di competenza dei Comitati;

**Tenuto conto che** il citato art. 25 del Decreto legge 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 26/219, ha reintrodotto tra gli Organi dell'Istituto il Consiglio di Amministrazione, disponendo contestualmente l'abrogazione del predetto articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 nella parte in cui prevedeva l'attribuzione delle competenze del CdA al Presidente;

**Preso atto** della relazione redatta in data 9/12/2019 dal Coordinamento Generale Medico Legale, da cui emerge che l'assenza della lavoratrice alla visita di controllo domiciliare del 9/8/2019 non è adeguatamente giustificata dalla documentazione sanitaria prodotta dalla medesima, né determinata da urgenza e/o indifferibilità;

**Ritenuta**, pertanto, non giustificabile l'assenza e, conseguentemente, applicabile la sanzione prevista dall'articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale,

#### **DETERMINA**

**l'annullamento** della decisione del Comitato Provinciale di BIELLA adottata con delibera n.190605 in data 31/10/2019, relativa all'assicurata XXXXXXXXXX

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale